

Processo Tributario Telematico

Obbligatorietà e aspetti operativi

Ordine Avvocati Bari


Bari 24 Ottobre 2019

Avv. Alessandro d'Amelj Melodia



Processo Tributario Telematico

Principi obbligatori dal 1° Luglio 2019



Processo Tributario Telematico

Normativa di riferimento

.D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)

.Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111

.Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT)

.Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche)

.Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)

.Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (Collegato alla legge di bilancio)



Processo Tributario Telematico

Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di giustizia tributaria digitale

- Modalità esclusivamente telematiche delle notifiche e dei depositi degli atti processuali a partire dal 1° luglio 2019
 - Modifiche al regime delle comunicazioni e notificazioni, in vigore dal 28.10.2018
 - Potere di certificazione di conformità in capo ai difensori, in vigore dal 28.10.2018
 - Norma di interpretazione autentica sul c.d. «doppio binario» degli atti telematici e analogici, in vigore dal 28.10.2018
- Avvio dell'udienza a distanza tramite video-conferenza, applicazione rinviata alle future regole tecniche



Processo Tributario Telematico

Dopo una prima fase in regime di facoltatività il Processo Tributario Telematico (PTT) è divenuto obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1 – luglio 2019

A distanza di quattro giorni, il Ministero dell'economia e delle Finanze interviene con una circolare esplicativa che, oltre a riepilogare le diverse norme in materia, illustra nel dettaglio la procedura da seguire.



Processo Tributario Telematico

Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche.

Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1 – luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data.

Dal 1°luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche



Processo Tributario Telematico

Deroghe al digitale

Liti di valore fino a 3.000 euro

Il contribuente che sta in giudizio personalmente può continuare a notificare e depositare gli atti processuali con modalità analogiche (art. 12 del D.Lgs. N. 546/1992).

Autorizzazione del Presidente

In casi eccezionali Il Presidente della CT o di Sezione può autorizzare il deposito cartaceo degli atti e dei documenti processuali (art. 16-bis come modificato dal DL n. 119/2018)

Ante 1° Luglio 2019

Tutti quei ricorsi/reclami notificati ante 1° Luglio 2019 per i quali non sono ad oggi decorsi i termini per la iscrizione.



Processo Tributario Telematico

Requisiti dell'atto principale

L'atto principale da trasmettere telematicamente, deve essere un

file nativo digitale

ossia redatto con un programma di videoscrittura (word, open-office, libre office ecc.) e convertito nei formati previsti

(PDF/A-1A o PDF/A-1B)

senza operare alcuna compressione del formato e tanto meno alcuna stampa o scansione.



Processo Tributario Telematico

Requisiti dell'atto principale

Il ricorso introduttivo, al pari di ogni atto processuale, deve essere di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 10 MB qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 10 MB di cui sopra.

Lo stesso documento deve essere privo di elementi attivi, tra cui segni grafici, firme e sigle di ogni tipo, collegamenti ipertestuali, macro e campi variabili, che, ove presenti, andranno eliminati prima della conversione in Pdf del documento di testo.



Processo Tributario Telematico

La sottoscrizione con firma digitale

Il *file* di testo dell'atto processuale, una volta convertito in Pdf-A, deve essere munito di firma digitale, a pena di *inammissibilità* del medesimo atto *ex art. 2 del d.m. 163/2013*

la firma digitale sostituisce la firma autografa da apporre, a pena di inammissibilità ex art. 18 del d.lgs. 546/92, in calce al ricorso da notificare e depositare in giudizio

la firma digitale certifica la provenienza dell'atto processuale da depositare in giudizio e l'integrità del documento informatico, oltre che la conformità della copia informatica.



Processo Tributario Telematico

La firma CADES - PADES

La norma prevede che:

Gli atti del processo tributario, a differenza di quanto accade nel processo civile, devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale **in formato CAdES-bes**, derivandone che il *file*, una volta firmato, presenta la seguente denominazione: *nome file libero.pdf.p7m*

Pur tuttavia:

Sempre in riferimento all'utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, la Suprema Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, ha equiparato la valenza giuridica della firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci anche per il Processo Telematico

(SS.UU. Cass. 10266/2018).



Processo Tributario Telematico

La firma CADES - PADES

(SS.UU. Cass. 10266/2018)

"Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna"*

Continua affermando che

"...al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati gli standards europei mediante il c.d. regolamento eIDAS [...] che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES(Cons.Stato,sez.3, 27/11/2017, n.5504)"



Processo Tributario Telematico

La procura



Processo Tributario Telematico

La procura

Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3.000 euro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

Il conferimento del mandato al difensore abilitato necessita della sottoscrizione di una procura alle liti, cui in genere si accompagna l'elezione di domicilio presso detto difensore

Con l'entrata in vigore del processo tributario telematico, tuttavia, anche la procura alle liti da notificare alla controparte e depositare in giudizio deve adeguarsi alle disposizioni tecniche disciplinanti il nuovo rito

L'art. 4 del Regolamento tecnico (d.m. 163/2013) disciplina, infatti, le modalità di conferimento dell'incarico di assistenza e difesa, distinguendo le ipotesi in cui il ricorrente sia munito o meno di firma elettronica qualificata o firma digitale



Processo Tributario Telematico

La redazione della procura

*Congiuntamente al ricorso se
sottoscritta digitalmente dal ricorrente e dal
difensore*

*Il sistema ammette piu firme digitali degli atti
(collegio difensivo)*



Processo Tributario Telematico

Redazione della Procura

Su supporto cartaceo

in questo caso va trasmessa congiuntamente al ricorso telematico come atto allegato, previa scansione dell'originale cartaceo.

*Il professionista dovrà attestare la conformità all'originale cartaceo in base alle norme del
CAD*



Processo Tributario Telematico

Redazione della Procura

Qualora il ricorrente sia in possesso di firma elettronica qualificata o firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore su *file* nativo digitale.

la procura alle liti, dovrà, come il ricorso essere redatta con programma di videoscrittura e salvata nel formato Pdf/A-1A o Pdf/A-1B, essere priva di elementi attivi nonché di restrizioni per le operazioni di selezione, contenuta in un *file* separato rispetto a quello del ricorso

e infine

dovrà essere sottoscritta con firma digitale in formato

CadES-bes ovvero Pades del ricorrente.

A detta sottoscrizione digitale, seguirà quella, sempre digitale, del difensore costituito, che varrà, tuttavia, come autentica della precedente sottoscrizione digitale



Processo Tributario Telematico

Redazione della Procura

Nel caso, invece, in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale ovvero nelle ipotesi di difetto del potere di autentica digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato da quello principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore sempre con firma autografa e dovrà essere oggetto di scansione da parte del medesimo difensore.



Processo Tributario Telematico

Redazione della Procura

Non è più consentito inserire la procura con sottoscrizione autografa in calce al ricorso, in quanto il documento (ricorso + procura) non avrebbe le caratteristiche del documento nativo digitale, ma assumerebbe le caratteristiche di documento scansionato da copia analogica (attenzione: *vi sono già pronunce di inammissibilità*).



Processo Tributario Telematico

Redazione della Procura

Sulla scorta di tale presupposto normativo, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15852/2019, ha evidenziato che l'unione della procura all'atto cui si riferisce, si determina, nella notifica via *PEC*, con la mera allegazione (e firma) al messaggio di posta della stessa procura e ciò anche se in formato cartaceo.

Pertanto

non è consentito riportare la procura a margine o in calce al ricorso introduttivo, che deve costituire un *file* nativo digitale, privo di segni grafici, separato rispetto agli allegati che si depositeranno in giudizio, compresa la procura alle liti.



Processo Tributario Telematico

L'attestazione di conformità



Processo Tributario Telematico

L'attestazione di conformità

Con L'art. 16 del d.l. 119/2018, è stato introdotto nel d.lgs. 546/92 l'art. 25bis, che disciplina la facoltà di attestazione di conformità degli atti processuali analoga a quella già esistente nell'ambito del Processo Civile Telematico e del Processo Amministrativo Telematico.

Appare evidente che per tutti gli atti processuali di parte, riprodotti in copia informatica da notificare e depositare in giudizio, sarà opportuno apporre sulle predette copie un'attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 25bis del d.lgs. 546/92 e del d.lgs. 82/2005



Processo Tributario Telematico

La notifica del ricorso telematico e della procura
(ex art. 16-bis come modificato dal DL n. 119/2018)



Processo Tributario Telematico

Obbligatorietà ex art. 16-bis come modificato dal DL n. 119/2018

La facoltatività delle notifiche e dei depositi degli atti con modalità telematiche era contenuta nella locuzione

"POSSONO"

La nuova formulazione del comma 3 che utilizza i termini

**"...notificano e depositano gli atti processuali...con
modalità telematiche"**

non lascia dubbi sulla obbligatorietà delle disposizioni del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dei decreti attuativi.

(La vigenza della notifica cartacea rimane facoltativa nei soli processi fino a 3.000 euro di valore della controversia)



Processo Tributario Telematico

Le comunicazioni articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/92

L'introduzione della procedura telematica nel rito tributario impone che l'atto introduttivo del giudizio (ricorso/appello) unitamente alla procura alle liti sia notificato **TELEMATICAMENTE** alla controparte.

Contrariamente a quanto previsto nel PCT, nel PTT non è consentita la notifica di atti processuali su supporto analogico e il successivo deposito deposito in forma digitale.

Pertanto la notifica del deposito a mezzo PEC impone al professionista il deposito dell'atto a mezzo **SIGIT**

L'art. 16 bis del d.lgs. 546/1992 prescrive che: "*Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.*"



Processo Tributario Telematico

Indicazione degli indirizzi PEC

Ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. 82/2005, il Registro INI-PEC è utilizzabile per reperire i recapiti PEC di professionisti (i quali devono aver effettuato la comunicazione del proprio indirizzo presso gli ordini professionali di appartenenza) e imprese anche nel processo tributario telematico.

L'art. 7 c.5 del DM 163/13 prevede poi che per *gli enti impositori l'indirizzo PEC è quello individuato dall'art.47 c.3 del dlgs 82/2005 pubblicato nell'IPA.*

Invece, riguardo all'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Si applica il REGINDE esclusivamente per l'individuazione degli indirizzi PEC per la notifica degli atti giudiziari presso la Corte di Cassazione



Processo Tributario Telematico

Indicazione degli indirizzi PEC

Nel Processo Tributario, a mente degli art. 6 e 7 del d.m. 163/13, l'elezione del domicilio digitale di una parte per le comunicazioni e notifiche processuali è legata all'indicazione testuale nel ricorso/reclamo dell'indirizzo PEC.

Ne discende, quindi, che gli unici requisiti di validità della notifica via PEC nel rito tributario sono quelli del rispetto dei formati di atti/documenti previsti dall'art. 10 d.m. 04 agosto 2015 e dell'individuazione dell'indirizzo PEC negli elenchi di cui al d.m. 163/13.



Processo Tributario Telematico

Variazione degli indirizzi PEC

L'Art. 6, comma 2, del Regolamento tecnico disciplina la possibilità di variare l'indirizzo di posta elettronica (che deve, comunque, coincidere con quello presente nei pubblici registri, negli albi di appartenenza e con quello registrato sul portale del sito www.giustiziatributaria.gov.it), secondo le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto all'art. 3, comma 3, con la precisazione che detta variazione ha effetto dal **decimo giorno successivo** a quello in cui è stata notificata la comunicazione di variazione alla segreteria della Commissione Tributaria (presso l'indirizzo Pec della Commissione Tributaria, pubblicato nel Registro P.A. e sul portale della giustizia tributaria) ed alle parti costituite ex art. 17 del d.lgs. 546/92, nonché per i successivi gradi di giudizio.



Processo Tributario Telematico

Perfezionamento della notifica

Atteso che sarà senz'altro valida una notifica consistente in un messaggio PEC ad oggetto libero e contenente allegati (atto principale e procura alle liti) conformi ai requisiti di cui al d.m. 4 agosto 2015, è consigliabile inserire nell'oggetto della PEC l'indicazione delle parti processuali e dell'atto impugnato.



Processo Tributario Telematico

Ad abundantiam

LA RELATA DI NOTIFICA

É altresì preferibile redigere, con *file* nativo digitale (documento di testo convertito in formato PDF/A-1A o PDF/A-1B, senza alcuna stampa e scansione) da firmare digitalmente (il file ottenuto sarà quindi in formato .pdf.p7m), una relazione di notifica contenente un'attestazione di notifica ex art. 16bis del d.lgs. 546/92 all'indirizzo *PEC*, estratto o dal sito INI-PEC (se la controparte è un professionista) o dal registro IPA (se la nostra controparte è un Ente impositore).



Processo Tributario Telematico

CONSEGNA E ACCETTAZIONE

Una volta che il sistema informatico avrà generato la Ricevuta di Accettazione (che attesta la presa in carico del messaggio da parte del nostro gestore PEC) e la Ricevuta di Avvenuta Consegna (che attesta la consegna del messaggio da parte del gestore PEC del destinatario), sarà necessario stampare le ricevute direttamente in formato PDF/A stamparle su supporto analogico e trasformarle su supporto informatico sempre in formato PDF/A e firmarle in formato CadES, previa attestazione di conformità, cosicché siano pronte per il deposito sul S.I.Gl.T.



Processo Tributario Telematico

Perfezionamento della notifica

L'art. 5, comma 2 del Regolamento tecnico (d.m. n. 163 del 2013) prevede, espressamente, che le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate con la ricezione del messaggio di avvenuta consegna, emesso dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario e generato a prescindere dall'apertura (e contestuale lettura) dello stesso da parte del destinatario e stabilisce che la ricevuta di avvenuta consegna produce gli effetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 82/2005, ai sensi del quale i documenti trasmessi, da chiunque, ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.



Processo Tributario Telematico

Grazie per l'attenzione

